

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

PROVINCIA DI ROMA

per proposte di emendamenti

DELIBERAZIONE N. 255 ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE

nella seduta del 11/4/1930 Sessione straord. Convocazione 1^a

OGGETTO: Regolamento per la gestione della fognatura urbana e degli impianti epurativi.

L'anno millenovecentosessantatré, addì undici del mese di aprile alle ore 18, in Civitavecchia, nella Sala Consiliare del Comune, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione. Sono presenti i consiglieri appresso elencati (P):

N.	COGNOME E NOME	Pres. (P)	Ass. (A)	N.	COGNOME E NOME	Pres. (P)	Ass. (A)
1	Antonini Alfiero	P		21	Luciani Manlio	P	
2	Arcadi Ercole	P		22	Mallamace Giulio	P	
3	Arciprete Ferrero	P		23	Mancini Renzo	P	
4	Bassi Mario	P		24	Meloro Raffaele	P	
5	Bifferini Giuseppe	P		25	Monti Attilio	P	
6	Biso Sandro		A	26	Morgla Ivo	P	
7	Calderai Ezio		A	27	Mori Luciano	P	
8	Camilletti Alberto	P		28	Muratore Giuseppe	P	
9	Cappellani Francesco		A	29	Papa Franco	P	
10	Carluccio Valentino	P		30	Piroli Ennio	P	
11	Condoluci Domenico	P		31	Riccetti Giancarlo	P	
12	De Angelis Pietro	P		32	Sauro Mario	P	
13	Ferrari Livio		A	33	Schinoppi Felice		A
14	Freddi Fausto	P		34	Scoppa Giampaolo	P	
15	Giancaterini Corrado	P		35	Tamagnini Roberto	P	
16	Guglielmini Pietro		A	36	Tito Vittorio Enrico		A
17	Insolera Alfio	P		37	Vercesi Giorgio	P	
18	Iovine Vincenzo Ciro	P		38	Villotti Mario	P	
19	Lattanzi Franco	P		39	Ziello Alberto		A
20	Luciani Ilario	P		40	Zizzi Bartolomeo	P	

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la presidenza il

Signor Piroli Ennio nella qualità di

Presidente che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Generale

Signor Dr. Maurizio Feligioni

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Deliberazione n. 266 dell'11.4.1980

Oggetto: Regolamento per la gestione della fognatura urbana e degli impianti epurativi.

IL CONSIGLIO

Vista la legge 10.5.1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Visto l'art.6 della predetta legge, modificato dall'art.9 della legge 650/79, il quale dispone al 2° comma che i servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione, delle acque sono gestiti dai Comuni o Consorzi Intercomunali e Comunità Montane;

Ritenuta la necessità di approvare il Regolamento Comunale per la gestione della fognatura urbana e degli impianti epurativi, al fine di disciplinare gli scarichi di acque ed il loro progressivo allineamento ai limiti di cui alla tabella C della citata legge 319/1976 nonché ai limiti di accettabilità contenuti nel Regolamento medesimo;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) Approvare l'allegato regolamento per la gestione della fognatura urbana e degli impianti di depurazione

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

(Prov. di Roma)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA FOGNATURA URBANA E DEGLI IMPIANTI EPURATIVI

ART. 1 - SERVIZIO COMUNALE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE LURIDE

Il servizio di fognatura e quello di depurazione delle acque luride sono gestiti direttamente dal Comune con proprio personale

Tutte le case di abitazione, nonché gli edifici ed i locali pubblici e privati non adibiti a residenze e gli esercizi commerciali ricadenti in zone servite dalla fognatura debbono allacciarsi.

Nelle zone non servite da fognature, le costruzioni edilizie di qualsiasi tipo e genere debbono essere allacciate alla fognatura comunale a cura e spese dei proprietari e secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale; in caso di documentata impossibilità i proprietari dovranno, a loro cura e spese, dotare le loro costruzioni di impianti di epurazione delle acque luride, secondo progetti approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale di concerto con l'Ufficio Sanitario.

Le opere di cui al precedente comma, realizzate a cura e spese dei privati, saranno da essi cedute gratuitamente al Comune, su semplice richiesta di quest'ultimo, entro dieci anni dalla loro costruzione.

ART. 2 - ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE DI FOGNATURA - CANALIZZAZIONI PRIVATE

Tutte le canalizzazioni private di scarico saranno allacciate alle fogne comunali mediante "pozzetto di confluenza" (pozzetto A) in calcestruzzo di cemento, con soletta superiore armata e munita di passo d'uomo con chiusino carrabile di ghisa, come da tipo (allegato 1). Tale pozzetto sarà realizzato a cura e spese dell'utente e passerà gratuitamente in proprietà dal Comune all'atto dell'allacciamento dell'utenza. All'estremità opposta della canalizzazione privata di scarico confluyente nel pozzetto sopraccitato e comunque prima della confluenza nel pozzetto stesso, dovrà essere predisposto a cura e spese dell'utente, un altro pozzetto (pozzetto B) di caratteristiche analoghe a quello di tipo A, ma munito di griglia metallica a barre verticali distanti tra loro non più di 1 cm; detta griglia dovrà risultare estraibile e facilmente lavabile.

Resteranno di proprietà degli utenti le canalizzazioni, da essi realizzate, che dalle costruzioni servite raggiungono i pozzetti tipo A di cui al precedente comma; esse dovranno essere costruite nel rispetto delle norme di cui al vigente T.V. delle Leggi Sanitarie ed impiegare materiali tubolari non porosi. E' vietato per tanto l'uso di tubi di cemento a meno che essi non siano protetti con

...o rivestimento di calccestruzzo sull'intero contorno e per uno spessore non inferiore a cm 5.

Resteranno inoltre di proprietà degli utenti i pozzetti di tipo B.

ART. 3 - TIPI DI UTENZE

Ai soli fini della corresponsione del diritto di allaccio di cui al successivo art. 8, le utenze di fognatura, sia private che pubbliche, sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a) Utenze domestiche e di pubblici ritrovi
- b) Utenze di esercizi commerciali
- c) Utenze artigianali
- d) Utenze industriali
- e) Utenze agricole e zootecniche.

Le utenze di cui al sub a) sono quelle di edifici di civile abitazione e di edifici pubblici per attività di riunione e ricreazione (biblioteche, circoli ricreativi, sale da riunione, sale da ballo, cinema, teatri):

Le utenze di cui al sub b) sono quelle dei negozi e delle attività commerciali di qualsiasi tipo nonché quelle di locali ove vengono esercitate le seguenti attività artigianali; tipografia, falegnameria, lavorazione del ferro e del marmo, lavanderia, distribuzione di carburanti e lubrificanti, concerie, tintorie.

Le utenze di cui al sub c) sono quelle riguardanti gli alberghi, le pensioni, i ristoranti, e le tavole calde.

Le utenze di cui al sub d) sono quelle di opifici e stabilimenti industriali per produzioni di qualsiasi tipo; rientrano in questa categoria anche le utenze per attività artigianali se le ditte interessate hanno più di dieci dipendenti.

Le utenze di cui al sub e) sono quelle di costruzione ad uso agricolo e zootecnico, con le fattorie rurali, gli allevamenti di bestiame bovino, equino, ovino e suino e gli allevamenti ovicoli.

ART. 4 - PRESCRIZIONI PER LE UTENZE

Le utenze di cui ai sub b), c), d) del precedente art. 3 dovranno realizzare le loro canalizzazioni di allaccio alla fognatura comunale esclusivamente con tubi di grès. L'Ufficio Tecnico Comunale potrà autorizzare l'impiego di tubi in P.V.C. (cloruro di polivinilene) se l'utente documenterà con almeno tre analisi del liquame di scarico, eseguite in tempi diversi e da laboratorio chimico autorizzato dall'Autorità Sanitaria, che le acque di scarico non contengono prodotti aggressivi o comunque nocivi per la conservazione delle tubazioni.

Le utenze di distributori di carburante e lubrificanti dovranno essere dotate di fosse a doppia parete per la eliminazione delle sostanze oleose: da questa avranno inizio le canalizzazioni di allaccio alle fognature comunali.

Per tutte le utenze i liquami scaricati dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alla legge 10.5.1976 n. 319 tabella C) e le concentrazioni massime di cui ai punti 7-8-9 vengono fissate rispettivamente in 150-200-300 mg/l e viene imposto il rispetto del limite previsto dalla tabella stessa, anche per i parametri 47-48 e 49.



Ove i liquami scaricati non siano conformi a tali prescrizioni i titolari delle utenze dovranno, a loro cura e spese, realizzare gli impianti epurativi necessari, secondo progetti che dovranno essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale di concerto con l'Ufficio Sanitario.

ART. 5 ONERI A CARICO DEL COMUNE - INTERVENTI

Con il servizio di fognatura e depurazione delle acque luride il Comune *cura* la costruzione e la gestione delle fogne e degli impianti epurativi comunali, ed assicura quindi l'evacuazione, lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto.

Il personale comunale è tenuto ad intervenire rapidamente per riparare eventuali guasti sulle fogne comunali; per gli interventi sulle fogne private, farà previamente firmate all'utente la richiesta di intervento secondo modello di cui all'allegato 2 sulla base del quale l'Ufficio Tecnico Comunale invierà al richiedente il preventivo. *vo di spesa. Solo se il preventivo è restituito all'Ufficio Tecnico Comunale per accettazione, il personale comunale potrà effettuare l'intervento.*

Art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DENTRO CONVENZIONE CON IL COMUNE ED AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE.

Ai sensi della vigenti norme urbanistiche sono a carico dei privati lottizzatori le opere di urbanizzazione dei terreni: in particolare quindi le reti di fognatura.

Inoltre ai sensi della legge 28/1/1977 n. 10 e successivo modificazioni ed integrazioni può verificarsi che alcuni operatori edili venivano autorizzati dall'A.C. ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione.

In ogni caso gli operatori edili autorizzati dovranno presentare al Comune i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione prima della firma della convenzione, cui essi dovranno essere allegati. L'Ufficio Tecnico Comunale approverà i detti progetti con le prescrizioni che dovessero risultare necessarie e che dovranno essere fatte proprie dagli operatori proponenti con apposito atto scritto secondo il modello di cui allo allegato 3.

Non sono in generale ammesse fognature a sistema unitario: le reti di fognatura dovranno essere generalmente due, l'una per le acque di scarico (in seguito detta rete delle acque nere) degli edifici e l'altra per le acque piovane.

Oltre alle sanzioni di legge, l'utente abusivo sarà soggetto al pagamento al Comune della spesa occorsa per il distacco dell'utente e del risarcimento dei danni nella misura che sarà fissata dalla Autorità Giudiziaria.

ART. 12 CONCESSIONI DI ACQUA PURATA AD USO IRRIGUO OD INDUSTRIALE

Le acque epurate negli appositi impianti, di cui il Comune accerterà l'efficienza con analisi chieste a Laboratori qualificati, potranno essere concesse per usi irrigui ad operatori agricoli od industriali che ne facciano richiesta, alle seguenti condizioni:

USO IRRIGUO

- a) le acque non dovranno essere impiegate per irrigare colture di vegetali da consumarsi crudi
- b) le acque non dovranno essere impiegate per usi diversi da quello irriguo
- c) le acque non dovranno essere impiegate per irrigare zone di terreno prossime a:
 - 1) Edifici, specie se di abitazione, stalle o per le trasformazioni dei prodotti agricoli;
 - 1 bis) condotte di acqua potabile;
 - 2) Pozzi per l'attingimento di acqua avente destinazione diversa da quella irrigua;
 - 3) Corsi di acqua o comunque corpi d'acqua superficiali;
 - 4) Falde del terreno che non forniscano sotto il profilo igienico, garanzia sufficiente.
- d) i concessionari si obbligheranno a prendere tutte le precauzioni di carattere igienico e sanitario necessarie per l'impiego di tali acque, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito. Quanto sopra vale anche per le concessioni di fanghi digeriti allo stato liquido/

USO INDUSTRIALE

- a) la fornitura di acqua epurata viene concessa "tal quale" all'utente
- b) Sono a carico del concessionario tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari al miglioramento delle acque epurate in relazione all'impiego cui vengono destinate
- c) I concessionari si obbligheranno a prendere tutte le precauzioni di carattere igienico e sanitario necessarie per l'impiego di tali acque, sollevando il Comune di ogni responsabilità in merito.

ART. 14 concessioni di fanghi digeriti essiccati ad uso agricolo

Per la concimazione organica di terreni agricoli il Comune potrà concedere a privati od enti che ne facciano richiesta, fanghi digeriti provenienti dall'impianto di epurazione, opportunamente essiccati, alle seguenti condizioni.

- a) i fanghi non dovranno essere impiegati per concimare colture di vegetali da consumarsi crudi
- b) i fanghi non dovranno essere toccati con le mani nude dal personale agricolo;
- c) i concessionari si obbligheranno a prendere tutte le precauzioni di carattere igienico e sanitario per l'impiego dei fanghi essiccati come concime, sollevando il Comune da ogni responsabilità in

merito.

Ogni abuso sarà punito e comporterà la revoca della concessione.

ART. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento sarà allegato, a formare parte integrante, alle autorizzazioni di allaccio alla rete fognante urbana all'atto del loro rilascio o del loro rinnovo.

Le utenze di fognatura esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere rese conformi alle prescrizioni qui contenute entro centoventi giorni a decorrere dalla data della relativa ordinanza del Sindaco, con facoltà per l'A.C. dell'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari, con rivalsa della spesa nei confronti degli utenti inadempienti.

Per ciascun contratto di fognatura, e ciò anche se le condotte private di allaccio alla fognatura comunale raccolgono più di uno scarico privato.